



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

VIA SAFFI, N. 71 - 58100 Grosseto

- Telefono 0564-29161 - Fax 0564-23321

www.ordinefarmacistigr.it - E-Mail : ordinefarmacistigr@libero.it

e-mail certificata: ordinefarmacistigr@pec.fofi.it

Grosseto lì 24/02/2022

N. Prot. 202200100

CIRC ISCR 11 2022 -

Circolari FOFI:

13542 - Obbligo vaccinale e gestione guarigioni in Piattaforma nazionale-DGC.

A TUTTI GLI ISCRITTI

LORO SEDI

Cari colleghi,

A seguito della circolare sopra riportata, nei prossimi giorni, molti di Voi che hanno contratto la positività al Covid e non hanno potuto completare il piano vaccinale si vedranno recapitare nuovamente l'invito ad adempiere.

Vi riportiamo sotto la FAQ 10 della Federazione che fornisce indicazioni in merito:

10) IN QUALI IPOTESI L'OBBLIGO VACCINALE NON SUSSISTE E LA VACCINAZIONE PUÒ ESSERE OMESSA O DIFFERITA?

Ai sensi del novellato articolo 4, comma 2, del D.L. n. 44/2021 e s.m.i., **“solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2” la vaccinazione non è obbligatoria “e può essere omessa o differita”.**

A partire dal 7 febbraio (data di efficacia del DPCM 4 febbraio 2022), le certificazioni di esenzione **sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale (cfr. circolare federale n. 13519 del 10.02.2022)**. Le certificazioni di esenzione **precedentemente emesse in modalità cartacea** (sulla base di quando indicato dal Ministero della salute - cfr. circolari federali n. [13406 del 23.12.2021](#) e n. [13416 del 27.12.2021](#)) devono essere **riemesse in modalità digitale, su richiesta dell'interessato** al medico certificatore, **entro il 27 febbraio 2022**. Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea.

Le certificazioni di esenzione rilasciate dalla Piattaforma nazionale DGC, riportano nella sezione che include il QR code i seguenti **dati generali presentati nelle stesse modalità grafiche delle Certificazioni verdi COVID-19:**

- a) cognome e nome;
- b) data di nascita;
- c) identificativo univoco della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

e nei dettagli della certificazione i seguenti dati:

- d) malattia o agente bersaglio: “COVID-19”;
- e) la dicitura: “Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.”
- f) la data di inizio validità della certificazione;
- g) la data di fine di validità della certificazione, ove prevista;
- h) il codice fiscale del medico che ha rilasciato la certificazione;
- i) il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) assegnato dal Sistema TS;
- j) l'ente di emissione della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: Ministero della salute.

Il medico che emette la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilascia all'assistito un'attestazione, in formato cartaceo o digitale, identificata con il codice univoco (CUEV), riportante i dati sopra elencati e la motivazione che giustifica l'esenzione dalla vaccinazione antiCOVID-19.

L'Ordine territoriale dovrà controllare unicamente la validità formale del certificato, quindi, senza entrare nel merito di valutazioni sanitarie.

Cordiali saluti,

Il Presidente
D.ssa Elisa Petrucci